SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1951

(48ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » **(N. 1297)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

SPALLINO, *relatore* . . . . . *Pag.* 452 e *passim*
AZARA . . . . . 453 e *passim*
PRESIDENTE . . . . . 453 e *passim*
PICCHIOTTI . . . . . 453 e *passim*
DE PIETRO . . . . . 454 e *passim*
MASTINO 454, 460
BERLINGUER 454
GRAMEGNA 454, 459
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 455 e *passim*
NOBILI 456, 465
BO 460, 466

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, Azara, Berlinguer, Bo, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti Porzio, Ruini, Spallino, Varriale e Zelioli.

È presente altresì l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (N. 1297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »,

Nell'ultima riunione fu discusso l'articolo 60, di cui fu lasciata in sospeso la lettera *A*). Passiamo quindi all'articolo 61, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

Art. 61.

Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi sono trasmessi al Ministero per i provvedimenti che ritiene del caso.

(*È approvato*).

Art. 62.

L'ufficiale giudiziario incorre di diritto nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità internazionale e contro la personalità

interna dello Stato, contro la moralità ed il buon costume, escluso il delitto colposo di cui al capoverso dell'articolo 527 del Codice penale, ovvero per i delitti contro la fede pubblica e per il delitto d'incesto, per quelli preveduti dagli articoli 314 a 322, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 645, 646;

b) per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

SPALLINO, *relatore*. Il senatore De Pietro, osservando che non è molto propria la locuzione: «incorre di diritto nella destituzione», ha proposto la seguente formula: «All'ufficiale giudiziario è comminata la destituzione». Non ho nessuna difficoltà ad accettarla, dato che, da un punto di vista di tecnica giuridica, è più rispondente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Pietro, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo, alle parole: «L'ufficiale giudiziario incorre di diritto nella destituzione» le altre: «All'ufficiale giudiziario è comminata la destituzione» Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 62, come risulta dalla modificazione apportatavi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 63.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte da cui egli dipendeva, il Ministro riconosca insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudiziario riprende il proprio posto in graduatoria.

(*È approvato*).

Art. 64.

Trascorsi almeno due anni dal giorno in cui la punizione venne eseguita o in altro modo estinta, e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli gli effetti della punizione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale giudiziario dopo la punizione. Tali qualifiche possono, pertanto, essere modificate qualora la Commissione di vigilanza e di disciplina riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale giudiziario di qualifica migliore. Il provvedimento è adottato dal primo presidente della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipende, sentito il procuratore generale.

(*È approvato*).

Art. 65.

Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle punizioni medesime si osservano le norme stabilite dalla presente legge e sono considerate come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, comunque denominate e quali ne siano la misura e la destinazione dell'importo, che restano invariate.

(*È approvato*).

Sezione II. – *Procedimento disciplinare.*

Art. 66.

L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del primo presidente della Corte o del procuratore generale.

L'azione disciplinare è indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale può prendere visione degli atti del procedimento.

(*È approvato*).

Art. 67.

L'azione disciplinare inizia con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina entro un termine non minore di giorni cinque,

La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione.

La notificazione della citazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale l'incolpato dipende.

(*È approvato*).

Art. 68.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'articolo 67, non sia comparso nè abbia giustificato un legittimo impedimento.

La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 103, terzo comma.

(*È approvato*).

Art. 69.

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 70.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'ufficiale giudiziario, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero [illegible] o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro, il quale in tal caso può anche sospendere gli effetti della punizione già inflitta.

All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

SPALLINO, *relatore*. Ritengo che la formulazione della prima parte dell'articolo sia del tutto infelice. Propongo perciò che il primo comma venga così modificato: « Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano fatti nuovi o prove tali da far presumere la colpevolezza dell'ufficiale giudiziario, in caso di avvenuto proscioglimento ».

AZARA. Non è possibile parlare di colpa o colpevolezza, poichè qui non si tratta di colpa per determinati fatti, perchè si finirebbe nel campo penale. Si tratta semplicemente dell'accertamento di nuovi fatti che possono far presumere la necessità di una punizione disciplinare dall'ufficiale giudiziario.

PRESIDENTE. Basterebbe dire che il procedimento si riapre quando emergono nuovi fatti o nuove prove a carico dell'ufficiale giudiziario.

AZARA. Ma debbono essere fatti concludenti, perchè debbono presentare una consistenza tale che possa far presumere che l'ufficiale giudiziario sia passibile di punizione disciplinare.

PICCHIOTTI. Mi associo alle considerazioni giustissime del collega Azara. Bisogna essere cauti in questo campo, perchè altrimenti un procedimento disciplinare durerà in eterno. Si porteranno sempre prove che sono state in parte assunte e l'ufficiale giudiziario si troverà continuamente sotto l'assillo di un procedimento pendente. Quindi bisogna essere chiari, non parlare di colpa o di responsabilità.

SPALLINO, *relatore*. Non si tiene presente la formulazione dell'articolo. Questa riapertura del procedimento disciplinare può avvenire solo nel caso in cui è già avvenuto un proscioglimento. Quindi dopo un giudizio, sia disciplinare che penale, se sono portati nuovi fatti concludenti al Ministero, al primo presidente della Corte di appello, all'ufficiale

giudiziario dirigente, è giusto che si possa riaprire il procedimento.

PRESIDENTE. Questi debbono essere portati al magistrato penale.

SPALLINO, *relatore*. Se sono di natura penale si trasmetteranno gli atti al Pubblico ministero.

AZARA. Propongo questa formula: « Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la probabilità di una punizione disciplinare dell'ufficiale giudiziario, in caso di avvenuto proscioglimento » Dico « probabilità » perchè deve trattarsi di un insieme di fatti tali che diano la presunzione della necessità di una punizione. Infatti non si può tenere questo ufficiale giudiziario perennemente sotto la spada di Damocle di un nuovo procedimento.

DE PIETRO. Sono risolutamente avverso alla formula proposta del senatore Azara.

Innanzi tutto questa legge, come tutte le leggi, si divide in paragrafi, in capi, in sezioni, in articoli. Ora al capo IX è detto: « Disciplina e procedimento disciplinare ». Quali casi regola l'articolo 70 ? Il caso che procedimento disciplinare vi sia stato e che sia stato chiuso. Ogni deliberazione che prende una giurisdizione, la prende allo stato degli atti. Cosa si vuole con l'articolo 70 ? Che rimanga impregiudicata la facoltà di riaprire il procedimento quando sorgano fatti nuovi. È chiaro che questi fatti debbano essere tali da potersi considerare come materia che dia luogo al procedimento disciplinare, perchè altrimenti il procedimento non si riaprirebbe.

Quindi non mi sembra che si debba inserire nella legge una locuzione che finirebbe per renderla addirittura controproducente ed inapplicabile. Dire che il procedimento si riaprirà qualora dai nuovi fatti portati si desuma la probabilità di una punizione disciplinare, mi sembra che sia troppo.

Allora nel primo comma direi che resta impregiudicata la riapertura del procedimento penale qualora emergano fatti nuovi che giustifichino il nuovo procedimento, o meglio, che « in caso di proscioglimento resta impregiudicata la facoltà di riaprire il procedimento disciplinare se emergano fatti nuovi che lo giustifichino ». A me sembra che le parole « in caso di proscioglimento » debbano precedere tutto il resto. Soprattutto non vorrei che nella legge si adombrasse questa ipotesi, che si debba trattare di fatti nuovi che presumibilmente importino la probabilità della punizione.

MASTINO. Concordo con il senatore De Pietro anche nella formulazione: dovrebbe innanzi tutto dirsi « in caso di avvenuto proscioglimento ». Inoltre non credo che possa stabilirsi che debbono essere portati dei « fatti concludenti » perchè il giudizio sulla « concludenza » o meno può darlo solo il procedimento.

PICCHIOTTI. Sono d'accordo con il senatore De Pietro. Il procedimento disciplinare chiuso con proscioglimento può essere riaperto nelle forme e nei modi stabiliti per l'istituto della revisione. Sono fatti nuovi che dànno luogo eventualmente al procedimento penale e susseguentemente al procedimento disciplinare.

BERLINGUER. Io vorrei che si riproducesse la formula del Codice di procedura penale sulla riapertura dell'istruzione senza parlare di revisione.

PRESIDENTE. La formula del Codice per la riapertura dell'istruzione è questa: « Chi è stato prosciolto nell'istruzione può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto quando sopravvengano nuove prove a suo carico ».

PICCHIOTTI. Il Codice parla di prove che « sopravvengano » perchè non si riportino come nuovi i motivi vecchi. Questo dico in risposta all'osservazione del senatore Mastino.

GRAMEGNA. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal collega Picchiotti, perchè il legislatore quando ha formulato l'articolo 402 del Codice di procedura penale, se ha detto « quando sopravvengano nuove prove », lo ha detto per significare che deve trattarsi di fatti nuovi, anche preesistenti, ma che non sono stati esaminati nel giudizio precedente. Sono quindi favorevole a che sia riportata la formula del Codice.

BERLINGUER. La formula del Codice intanto ha un carattere di tecnica legislativa che mi pare già ammesso nella nostra legislazione. Il concetto di prova implica qualcosa di più che il concetto di fatto.

Vorrei però che fosse tenuta presente anche la formulazione dell'articolo del Codice relativo all'istituto della revisione.

PRESIDENTE. A questo proposito l'articolo 553 del Codice di procedura penale dice: « È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanne divenute irrevocabili pronunciate in primo grado o in grado di appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche se la pena è già espiata o è estinta, quando si tratta: 1° di condanna per delitto; 2° di condanna per contravvenzione . . . ». Articolo 551: « La revisione può domandarsi: 1° se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile . . . 2° se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20 . . . 3° se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io non ho seguito le prime battute di questa discussione, ma secondo me la questione è molto semplice. Questa legge indubbiamente è stata mal imbastita e usando più attenzione nella stesura si sarebbero evitate molte discussioni. Il procedimento disciplinare è un fatto amministrativo che si conclude con un atto amministrativo, che può essere sempre annullato per vizio di legittimità come pure può essere sempre annullato e riaperto con l'istituto della revocazione quando sopravvengano fatti nuovi. L'istituto della riapertura del procedimento disciplinare avrebbe luogo anche senza disposizioni di legge. Questa riapertura si ha ogni qualvolta o per disposizione diretta della pubblica amministrazione o per spinta degli interessati emergono fatti nuovi che, se fossero stati accertati precedentemente, avrebbero portato a conclusione diversa il procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Il relatore senatore Spallino propone il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 70: « In caso di proscioglimento il procedimento disciplinare può essere riaperto quando emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova a carico dell'interessato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame del secondo comma, di cui è già stata data lettura.

DE PIETRO. Secondo la formulazione di questo secondo comma, sembrerebbe che la riapertura del procedimento debba essere condizionata al principio, che la vedova e i figli minorenni dell'ufficiale giudiziario abbiano o possano avere diritto al trattamento di quiescenza.

Se questo è esatto, basta dire che possono riaprire il procedimento coloro che hanno diritto al trattamento di quiescenza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisogna tener presente in questo articolo che la riapertura del procedimento è fatta di ufficio o su richiesta dell'interessato, ma in questo ultimo caso la riapertura del procedimento è contemplata come facoltà che può essere usata o non usata, previo però parere favorevole del Ministro.

Siamo in attività amministrativa e pertanto con tutte le garanzie di fronte al Consiglio di Stato. Ora, se come ho sentito dire, si viene a togliere il termine « può » abbiamo una riapertura obbligatoria del procedimento e così facendo sconvolgiamo tutto il sistema giuridico.

Ciò considerato, ritengo che il testo dell'articolo 70 sia ancora il migliore nella forma approvata dalla Camera dei deputati.

AZARA. Sono d'accordo con il Sottosegretario di Stato. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto: non possiamo fare una differenza di trattamento tra un'ipotesi e l'altra; se noi manteniamo due formule diverse, avverrà questo: quando si tratterà di dare addosso al funzionario che abbia chiesto la riapertura del procedimento, non vi sarà bisogno di deliberazione e di questa garanzia amministrativa, che dà luogo all'eccesso di potere amministrativo. Bisogna pertanto usare lo stesso trattamento in tutte e due le ipotesi

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Praticamente abbiamo questa Commissione disciplinare presso le Corti d'appello. Mi sto proprio occupando in questi giorni di una serie di provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione, in cui il Governo, probabilmente, applicherà delle sanzioni molto inferiori a quelle proposte dalla Commissione disciplinare. Ora, se queste norme hanno una ragione d'essere, questa sta nell'interesse dell'ufficiale giudiziario, che cioè il diniego o l'accettazione della riapertura del procedimento disciplinare sia dato dalla mancanza o dalla presenza di una presunzione di colpevolezza per fatti nuovi.

DE PIETRO. Ma questo sarebbe già un giudizio di merito!

Con la presunzione non si può pregiudicare il precedente giudizio, perchè non bisogna dimenticare che è stato emesso un giudizio di merito. Ora, o i fatti non sono nuovi e allora il giudizio di merito è stato già esaminato, o si adducono fatti nuovi, specialmente da parte degli interessati, e allora dar luogo a questa presunzione preventiva significa aver già emesso un giudizio di merito.

AZARA. Quando si tratta di condannare o di assolvere un imputato ci vuole una presunzione; quando si tratta di un imputato che è stato assolto, che quindi è in possesso di sentenza di assoluzione non volere che si usi questa presunzione mi sembra errato. Ora, dal testo che abbiamo sott'occhio, possiamo vedere che in tutte e due i casi è usata questa presunzione. Sarei del parere di lasciare questa presunzione in tutti e due i casi, oppure di toglierla completamente.

NOBILI. Propongo di dare facoltà al relatore, dopo aver sentito il parere della Commissione in proposito, di stilare un articolo 70 che sia l'espressione del pensiero della Commissione stessa.

Prima di tutto bisogna definire i limiti di questa disposizione: si parla degli aventi diritto perchè siamo in tema di trattamento di quiescenza, ma tutti sappiamo che quando c'è stato un giudizio di quel genere, vi è qualcosa d'altro da tutelare, se emergano certe prove e certi indizi, vi è da tutelare la onorabilità del nome, la onorabilità della famiglia. Pertanto proporrei di parlare genericamente dei figli senza stabilire se minori o maggiori, per dar modo anche a questi ultimi di poter tutelare il proprio nome.

Circa la presunzione e l'opportunità di dare inizio oppure no ad un procedimento, penso che, qualora sorgano nuovi elementi, sarà il giudizio finale che dovrà concludere l'accertamento con quella certezza giudiziale che è elemento sufficiente per assolvere o condannare.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La questione è essenzialmente tecnica e va posta nel quadro generale di un procedimento amministrativo che non è un provvedimento giurisdizionale, qualunque ne possa essere l'esito.

Contro l'atto che conclude questo giudizio, come già ho posto in rilievo, è sempre ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. Qui si tratta di contemperare da un lato l'interesse degli ufficiali giudiziari e dall'altro l'interesse della pubblica amministrazione che, evidentemente, non può essere sottoposta alla eventualità che il procedimento si riapre in seguito a richiesta fondata su un qualsiasi fatto nuovo, anche se non rilevante ai fini del procedimento stesso.

Circa l'osservazione del senatore Nobili mi pare che la formula da adottare sia molto semplice. Si potrebbe infatti dire « da parte di chiunque ne abbia interesse » poichè la giurisprudenza amministrativa ha già deciso cosa voglia dire « avere interesse ».

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, la discussione dell'articolo 70 è rinviata per una migliore formulazione del l'articolo stesso.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli seguenti, dei quali do lettura:

CAPO X.

CONGEDI ED ASPETTATIVE

Art. 71.

Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto può concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo annuale può essere protratta fino a due mesi dal Ministro per la grazia e giustizia, su domanda da trasmettere per via gerarchica.

Per esigenze di servizio il congedo può non essere concesso e essere sospeso, abbreviato o revocato dalla autorità concedente o da quella superiore.

L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi deve comunicare al capo dell'ufficio cui è addetto il luogo nel quale possano essergli dirette comunicazioni di servizio.

I capi del collegio comunicano ai rispettivi capi del pubblico ministero i congedi accordati, ed il pretore li comunica al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale deve darne pure comunicazione al primo presidente della Corte di appello.

L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo è considerato in servizio ai fini della indennità integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 125 e seguenti.

(*È approvato*).

Art. 72.

L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto ad indennità integrativa nè a ripartizione di proventi.

L'aspettativa per infermità può essere disposta su domanda o di ufficio; nel primo caso. in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato, salvo al Ministro, ove lo creda opportuno, di disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale; nel secondo caso, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base di prove ad essa fornite o direttamente raccolte. Le stesse norme si applicano anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'ufficiale giudiziario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare. Se invece è richiamato alle armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri altro quattro mesi, ma soltanto per i primi due mesi ha diritto al trattamento economico di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 71. Per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

(*È approvato*).

Art. 73.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

(*È approvato*).

Art. 74.

Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Qualora il Ministro non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'ufficiale giudiziario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite

di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministro lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'ufficiale giudiziario che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto nel comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'ufficiale giudiziario non riassume servizio si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 75.

All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermità è concesso un assegno alimentare non maggiore della metà nè minore del terzo dell'indennità integrativa, a giudizio del Ministro, nel caso che egli conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni.

L'assegno di cui al comma precedente è dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari e in ogni caso quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 126, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno di cui al presente articolo, sono soltanto quelli utili per il conseguimento della pensione.

(*È approvato*).

Art. 76.

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

(*È approvato*).

Art. 77.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

(*È approvato*)

CAPO XI.

DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO E DISPENSA DAL SERVIZIO

Art. 78.

Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'ufficiale giudiziario è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è partecipata la accettazione delle dimissioni, la quale può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso di procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, può essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, salva sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito.

L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni furono accettate e quello dichiarato dimissionario di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel comma precedente, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

(*È approvato*).

Art. 79.

Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di età.

Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore.

Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di età possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni.

DE PIETRO. Circa l'ultimo comma di questo articolo, dove si dice «fisicamente idonei», credo sia sufficiente lasciare la sola parola «idonei», che è abbastanza chiara ai fini dell'interpretazione dello articolo.

PICCHIOTTI. Chiedo che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 79. Gli ufficiali giudiziari sono in numero trascurabile di fronte ai cancellieri, che sono ottomila circa. Penso che sia più opportuno assumere dei giovani piuttosto che riprendere in servizio degli uomini che hanno più di 70 anni di età. Non vedo proprio la ragione di mantenere permanentemente in servizio degli ufficiali giudiziari fino ad età troppo elevata, oltre i 70 anni, in cui si presume che l'uomo non sia più in condizione di compiere funzioni così delicate.

SPALLINO, *relatore*. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Picchiotti, mi permetto far rilevare che, per quel che mi consta dagli emendamenti presentati dai liberi sindacati degli ufficiali giudiziari, la richiesta non è conforme alle loro istanze. Da parte degli ufficiali giudiziari, in merito a questo articolo si fa presente l'opportunità che sia ripristinato il diritto, concesso in precedenza, che l'ufficiale giudiziario collocato a riposo possa ottenere l'abilitazione al patrocinio legale presso le Preture; tenendo presente che il disegno di legge in esame eleva alla licenza di maturità il titolo di studio indispensabile per l'ingresso tra gli ufficiali giudiziari. Quindi, non ci sono delle modifiche. L'unica modifica che si può apportare all'articolo è quella di togliere il «fisicamente idonei». Sono contrario alla concessione all'ufficiale giudiziario dell'abilitazione al patrocinio legale presso le Preture, come è nella loro istanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarei favorevole alla conservazione dell'ultimo comma dell'articolo 79. Avviene infatti spessissimo che un ufficiale giudiziario, che per una ragione o per un'altra, ad un certo momento, ha chiesto di essere collocato a riposo, successivamente chieda, per ragioni più che fondate, di essere riassunto in servizio; e noi li riammettiamo con larghezza perchè ci sono situazioni individuali che delle volte bisogna pur prendere in considerazione.

GRAMEGNA. Per tener conto di alcune situazioni particolari di ufficiali giudiziari collocati a riposo, secondo quanto il Sottosegretario Tosato poco fa ci ha prospettato, sono favorevole a che possano essere riammessi in servizio coloro i quali siano stati collocati a riposo non per raggiunti limiti di età.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione la proposta del senatore Picchiotti di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 79, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo ora in votazione la proposta del senatore De Pietro di sopprimere all'ultimo comma la parola «fisicamente».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Avrei qualche dubbio sulla opportunità di sopprimere la parola «fisicamente», perchè non vorrei che si eccedesse dal lato opposto, vale a dire: è giusto e doveroso che la pubblica amministrazione tenga conto di situazioni particolari di ufficiali giudiziari che, per ragioni anche plausibili, ad un certo momento, prima di aver raggiunto i limiti di età hanno chiesto di essere collocati a riposo; ma il disporre, però, che gli ufficiali giudiziari dimissionari, possano essere

riassunti senz'altro, cioè senza accertare se essi posseggano la necessaria capacità fisica, mi pare che potrebbe far diventare la pubblica amministrazione quasi una congregazione di carità.

AZARA. Quel che dice l'onorevole Sottosegretario è esatto perchè in questa materia è bene essere precisi nelle disposizioni di legge. Credo però che si possa sopprimere la parola « fisicamente » e si possa lasciare « che siano idonei », perchè mi pare che ciò sia sufficiente, dato che con la parola « idoneità » noi intendiamo prima di tutta la idoneità fisica.

SPALLINO, *relatore*. L'articolo 4 del presente disegno di legge richiede agli aspiranti, per essere ammessi al concorso, oltre ad altri documenti, « il certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico provinciale o da un ufficiale medico militare ». Penso che si possano considerare aspiranti anche gli ufficiali giudiziari collocati a riposo e che si vogliono riammettere in servizio.

MASTINO. È opportuno eliminare la parola « fisicamente » perchè non sorga il dubbio che, ove l'ufficiale giudiziario possa fisicamente esercitare tale funzione, non la possa esercitare intellettualmente e ciò non di meno sia riammesso in servizio. Con la parola « idoneità » ci si riferisce alla idoneità fisica ed intellettuale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli onorevoli Commissari mi scusino se insisto, ma faccio presente che l'ultimo comma dell'articolo 79 recita: « . . . possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina . . . » e fa una valutazione di carattere generale « . . . e sempre che siano fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni ». Quindi questo è un elemento a se stante, aggiuntivo, che deve essere specificatamente tenuto presente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina. Se noi togliamo il « fisicamente » possiamo incorrere in abusi, in quanto non ci sarà più bisogno di un certificato medico il quale, in relazione a eventuali altri elementi, indurrà a riesaminare la situazione anche sotto altri profili.

Dunque noi, togliendo il « fisicamente », sopprimiamo una specificazione che è posta a garanzia, al tempo stesso, dell'interessato e dell'Amministrazione.

MASTINO. Allora poniamo la dizione « che siano anche fisicamente idonei ».

BO. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, ma voglio aggiungere che leggendo l'articolo 4, a cui si è riferito il relatore, si trovano argomenti per sostenere la necessità di conservare il « fisicamente ». Comprendo ora il perchè sia stato posto nel sistema del presente disegno di legge la parola « fisicamente »; infatti se leggiamo l'articolo 4, dove si parla della idoneità fisica, si dice alla lettera *d*) « certificato medico di sana costituzione fisica », e poi, a proposito della idoneità intellettuale si richiede « il diploma di maturità classica o scientifica ovvero il diploma di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti » e successivamente si dice che « coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 15 – e l'idoneità ai sensi dell'articolo 15 si determina mediante il concorso – non sono ammessi ad ulteriori concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario ».

PRESIDENTE. Domando al relatore senatore Spallino e al senatore De Pietro se insistono nel loro emendamento tendente a sopprimere la parola « fisicamente ».

SPALLINO, *relatore*. Rinunzio all'emendamento.

DE PIETRO. Rinunzio anch'io all'emendamento, al patto che si aggiunga prima del « fisicamente » la parola « anche ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento De Pietro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 79 con l'emendamento aggiuntivo, testè proposto all'ultimo comma « che siano anche fisicamente idonei ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 79 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Agli articoli 80 e 81 non sono stati proposti emendamenti. Ne do lettura:

Art. 80.

Gli ufficiali giudiziari inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità, e quelli che diano scarso rendimento sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, la quale invita l'interessato a dare a voce o per iscritto le sue giustificazioni.

Il Ministro può disporre gli accertamenti che ritiene del caso.

(*È approvato*).

Art. 81.

Il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 82:

Art. 82.

Gli anni di servizio prestati dagli ufficiali giudiziari nelle pubbliche Amministrazioni possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza.

SPALLINO, *relatore*. Il senatore Magliano, che si scusa di non essere presente perchè ammalato, avanza per iscritto la proposta seguente. Poichè l'articolo 82 dispone che il servizio, eventualmente prestato in altre amministrazioni dello Stato, sarà computato ai fini del trattamento di quiescenza, sarebbe giusto anche disporre per il caso reciproco, e cioè il servizio prestato come ufficiale giudiziario da chi oggi ricopre altri impieghi statali dovrebbe ugualmente essere computato agli stessi fini.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vi è già l'articolo 2, che provvede in merito.

SPALLINO, *relatore*. Appunto, la questione è già superata e quindi propongo che l'articolo non venga modificato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 82, di cui è già stata data lettura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Agli articoli 83 e 84 non sono stati apportati emendamenti. Ne do lettura:

CAPO XII.

TABELLA ORGANICA

Art. 83.

Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.478; ed è costituito:

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cassazione;

da 44 ufficiali giudiziari di Corte di appello:

da 258 ufficiali giudiziari di Tribunale;

da 1.174 ufficiali giudiziari di Pretura.

(*È approvato*).

Art. 84.

Il numero degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 85:

Art. 85.

In caso di riduzione numerica della tabella organica di cui al precedente articolo 83, gli ufficiali giudiziari classificati ultimi nella graduatoria di ciascuna qualifica restano in soprannumero ed occupano in ordine di classificazione i posti che man mano si rendono disponibili nella qualifica medesima.

Qualora in un ufficio giudiziario vi sia riduzione di posti, sono tenuti a lasciare i posti soppressi gli ufficiali giudiziari meno anziani nella qualifica addetti all'ufficio medesimo. Peraltro il Ministro può, per esigenze di ser-

vizio, disporre che questi continuino a prestarvi servizio in eccedenza per non oltre un anno dalla data di riduzione.

SPALLINO, *relatore*. Il libero sindacato degli ufficiali giudiziari propone delle modifiche che riguardano il periodo di tempo in cui essi debbono essere in servizio. Si dice: «Motivo di seria preoccupazione per la categoria è la formulazione dell'articolo 85 trattante la questione della eventuale riduzione di posti laddove viene fissato il termine di un anno per l'allontanamento del funzionario. Si richiede pertanto che l'articolo 85 venga modificato, tenuti presenti i disagi conseguenti al cambiamento di sede».

Avevo proposto nella mia relazione che il termine in cui gli ufficiali giudiziari continuano a prestare servizio, fosse portato a due anni dalla data di riduzione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 85 si riferisce al caso di una riduzione della pianta organica degli ufficiali giudiziari addetti ad un determinato ufficio giudiziario. È evidente che in tal caso gli ufficiali giudiziari che restano in soprannumero dovrebbero essere destinati ad altri uffici dove vi è maggior bisogno; infatti, se la riduzione avviene, avviene proprio per equiparare la pianta alle esigenze dei vari Uffici giudiziari.

Orbene, capisco che si debbano tener presenti, in questo caso, gli interessi degli ufficiali giudiziari, ma mi pare che quando si è detto che, per quanto possibile, il Ministro non provvederà al trasferimento di quegli ufficiali giudiziari in sopranumero almeno per un anno, si sia adottata una formula sufficiente. Disporre che il Ministro soprassieda alla riduzione della pianta significa impedire la riduzione stessa, oppure significa rendere possibile solo una riduzione che non ha alcuna rilevanza pratica. Se le riduzioni avvengono, avvengono precisamente perchè, ad un certo momento, si può accertare che il lavoro in un determinato ufficio giudiziario è scarso, mentre è enormemente cresciuto quello di un altro ufficio.

Ora la nuova proposta impedisce al Ministro di adottare provvedimenti tempestivi in quanto l'attesa di due anni mi pare troppo lunga.

Pregherei pertanto di non insistere in questa proposta perchè, ripeto, essa significa impedire al Ministro l'adeguazione delle piante organiche alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Naturalmente il Ministro agirà con criterio perchè sappiamo tutti che prima di ridurre le piante bisogna pensarci.

Ma è da considerare che più di qualche ufficio giudiziario non riesce a funzionare per assenza degli ufficiali giudiziari: per ovviare a tale inconveniente o continuiamo ad aumentare l'organico generale degli ufficiali giudiziari, e allora sorgono nuovi problemi, fra cui quello finanziario, oppure cerchiamo di usufruire dell'opera degli ufficiali giudiziari che già sono in carica, tenendo naturalmente presenti non solo le loro esigenze, ma anche quelle degli uffici in cui svolgono la loro attività.

Quindi insisto perchè l'articolo sia mantenuto nell'attuale formulazione.

SPALLINO, *relatore*. Forse si può conciliare quel che dice il Sottosegretario con la mia proposta. In sostanza, nell'articolo si dice che gli ufficiali giudiziari meno anziani, in caso di riduzione di posti, debbono lasciare il posto che occupavano. Peraltro il testo del disegno di legge dice precisamente: «Il Ministro può», quindi è facoltà, apprezzamento del Ministro. – «per esigenza di servizio, disporre che gli ufficiali giudiziari meno anziani continuino a prestare servizio in eccedenza per non oltre un anno dalla data di riduzione».

In definitiva, io proporrei di lasciare la formulazione del secondo comma, salvo a sostituire alle parole «per non oltre un anno» le altre «per non oltre due anni».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è una ragione, diremo così, di coerenza interna nei provvedimenti, perchè se il Ministro, ripeto, ad un certo momento riduce la pianta degli ufficiali giudiziari addetti ad un ufficio giudiziario da dieci a sette, vuol dire che ha bisogno di tre ufficiali giudiziari per un altro ufficio dove il lavoro è enormemente maggiore e dove esiste una situazione insopportabile. Ora la riduzione della pianta è giustificata appunto dalla necessità di far funzionare gli uffici giudiziari e se noi eleviamo il termine a due anni andiamo incontro a degli inconvenienti, in quanto è da prevedere che l'ufficiale giudiziario per suoi interessi particolari sarà indotto a restare per

l'intero termine di due anni nella sede in cui presta servizio in soprannumero. Qui si tratta di fare funzionare gli uffici giudiziari oppure no, e non mi sembra il caso di impedire al Ministro di provvedere conformemente alle esigenze dei servizi giudiziari.

AZARA. Proprio per prendere lo spunto delle ultime parole dell'onorevole Sottosegretario, voglio dire che dobbiamo preoccuparci indubbiamente della condizione dell'ufficiale giudiziario, ma ci dobbiamo anche e sopratutto preoccupare delle esigenze del servizio. Ora, quello che ha detto poco fa l'onorevole Sottosegretario è esattissimo. Se fissiamo il termine di due anni, non ci sarà più un ufficiale giudiziario che resterà meno di due anni in servizio, per esigenze familiari. Però queste esigenze familiari di fronte a quelle molto più gravi di servizio debbono lasciare la prevalenza a quest'ultima.

SPALLINO, *relatore*. Rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 85 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 86 non sono stati proposti emendamenti. Ne do lettura:

PARTE SECONDA

SERVIZIO DELLE NOTIFICAZIONI E DELLE ESECUZIONI - RETRIBUZIONI

CAPO I.
OBBLIGHI, COMPETENZA E ATTRIBUZIONI

Art. 86.

L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto, e non può assentarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio, sotto pena di sospensione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 87, faccio presente che il relatore ha presentato il seguente articolo 85-*bis*, che riproduce in parte l'articolo 86 del testo governativo, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati: « È vietato all'ufficio giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo Ministero fuori del proprio ufficio, fatta eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di credito. Le richieste debbono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio durante l'orario di ufficio.

Nella sede capoluogo di distretto o di circondario, la richiesta degli atti di esecuzione e dei protesti cambiari è ricevuta da un unico ufficio costituito rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale.

L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione delle richieste ricevute tra gli ufficiali giudiziari dell'ufficio, esclusa la suprema Corte di cassazione.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto nel caso in cui l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricordo che l'articolo fu soppresso dalla Camera perchè si ritenne che la disposizione potesse avere delle ripercussioni di carattere pratico poco piacevoli, poco comode per gli avvocati, i quali spesso si trovano nella situazione di chiedere a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, in qualunque luogo, all'ufficiale giudiziario, l'adempimento di atti del proprio ufficio.

Ora, io qui prego vivamente la Commissione di tener presente che questo articolo 86 non accolto dalla Camera rappresenta, nell'intenzione del Ministero proponente e per lo spirito stesso del disegno di legge, il fulcro fondamentale forse di tutto il progetto. Abbiamo ritenuto opportuno di organizzare in un certo senso gli ufficiali giudiziari entro la schiera stessa degli uffici giudiziari nel senso di stabilire in ogni ufficio giudiziario, con due o più ufficiali giudiziari l'ufficiale giudiziario dirigente. È chiaro che la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente, che come tale ha un compito di direzione, di vigilanza, di particolare responsabilità nell'adempimento degli atti dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario, ha il compito essen-

ziale di moralizzare una situazione che non è sempre delle più chiare.

Ripeto dunque che se noi non stabiliamo accanto alla norma generale, che istituisce l'ufficiale giudiziario dirigente, questa norma concreta per cui tutte le richieste degli atti debbono essere presentate all'ufficiale giudiziario dirigente o quello delegato nei singoli rami del servizio dell'ufficiale giudiziario, svuotiamo, praticamente, di significato, la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente e continuiamo a consentire il perdurare dell'attuale situazione, per cui, diciamolo pure francamente, qualche volta almeno, avviene che alcune pratiche si conducono o non si conducono a termine, a seconda che si raggiungano o non si raggiungano certi accordi di carattere particolare fra la parte richiedente un determinato atto (mi riferisco soprattutto agli atti di esecuzione) e un certo ufficiale giudiziario.

Ora, può darsi che vi sia una resistenza da parte di qualche ufficiale giudiziario interessato, può darsi che qualche volta sia anche giustificata la preoccupazione degli avvocati di trovarsi in una situazione poco piacevole per quanto concerne la richiesta di qualche atto, ma non credo che si tratti di preoccupazioni giustificabili in genere.

Un ufficiale giudiziario dirigente o un suo delegato responsabile di fronte alla parte, costituiscono la vera garanzia. Si consideri che se non avremo l'obbligo di richiedere gli atti attraverso gli esponenti dell'organizzazione degli ufficiali giudiziari, non potremo pretendere che funzioni regolarmente la Cassa unica dei proventi. Bisogna pur moralizzare e vi è anche una certa anarchia; bisogna eliminarla. Prego, dunque, la Commissione di riconsiderare questo punto dal quale ci ripromettiamo i risultati che sono nell'interesse non soltanto dell'Amministrazione della giustizia, ma anche nell'interesse delle parti e delle stesse categorie degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Anch'io ho una certa pratica di uffici degli ufficiali giudiziari, che mi suggerisce la necessità di trovare un rimedio alla situazione attuale, che lascia adito alla possibilità di creare dei rapporti di clientela fra l'ufficiale giudiziario e chi ne ha bisogno. La creazione dell'ufficiale giudiziario dirigente dovrebbe risolvere in linea teorica (in pratica bisognerà vedere) il problema, perchè quando tutti gli interessati dovranno rivolgersi all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale poi distribuirà il lavoro, il funzionamento della Cassa diventerà una cosa equa e giusta.

PICCHIOTTI. Apprezzo moltissimo le sagge osservazioni dell'onorevole Sottosegretario e del nostro Presidente, però faccio presente che il problema ha un aspetto poliedrico. Noi ci riferiamo alle grandi Preture, ai Tribunali e alle Corti d'appello pletoriche, ma dobbiamo rammentare che ci sono le piccole sedi, per le quali è necessario trovare un contemperamento della regola fissa logica e apprezzabile già rilevata: per esempio, nel caso che in una piccola Pretura o in un piccolissimo Tribunale non vi sia nè l'ufficiale giudiziario dirigente nè il delegato.

SPALLINO, *relatore*. Ci debbono essere per forza l'uno o l'altro.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa l'inconveniente fatto rilevare dal senatore Picchiotti, che potrebbe derivare dall'assenza dell'ufficiale giudiziario, faccio notare che l'articolo in esame non avrà ripercussioni pratiche nelle piccole sedi, nelle quali non può sorgere simile inconveniente, mentre costituirà una importante innovazione per le grandi sedi; è qui che bisogna evitare qualsiasi forma di mercanteggiamento. Mi pare poi ingiusto che vi siano ufficiali giudiziari che accaparrino, in un certo senso, tutto il lavoro ed altri che ne siano privati, mentre ciascuno potrebbe essere equamente destinato alla funzione per la quale è più capace.

BO. Sono d'accordo con quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario, ma condivido in parte il dubbio già prospettato dal senatore Picchiotti. Faccio un esempio pratico: ci sono delle piccole sedi in cui talvolta vi è un solo ufficiale giudiziario addetto alla Pretura. Vi è un professionista il quale deve notificare localmente il ricorso in Cassazione o alla Corte di appello alla parte che risiede in quella circoscrizione, perchè altrimenti scade il termine. Se lasciamo immutato l'articolo 86 del testo governativo, ingiustamente respinto dalla Camera dei deputati, rischiamo di sacrificare a quel principio di giustizia per le grandi sedi l'interesse delle piccole sedi. Penso che si potrebbe introdurre all'arti-

colo 86 del testo governativo una disposizione, che dovrà essere convenientemente formulata, nella quale si dica che il principio del divieto non vale per le sedi, dove non vi è più di un ufficiale giudiziario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La sua richiesta è assorbita dall'articolo 37, il quale al primo comma recita: « Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente », il che vuol dire che nelle piccole sedi, dove non vi è l'ufficiale giudiziario dirigente, il problema non sorge nemmeno.

NOBILI. Per quanto riguarda l'articolo 86, sono d'accordo che manca il presupposto della applicazione di detto articolo nei casi nei quali non ci sia nell'ufficio l'ufficiale giudiziario dirigente e manchi anche il delegato: è il caso dell'ufficiale giudiziario unico che si sposta di paese in paese.

SPALLINO, *relatore.* Desidero fare la storia di questo articolo 86, per aderire alle richieste del Sottosegretario, e che comunque già ho illustrato nella relazione. L'articolo 86 nel testo governativo era così formulato: « È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio, fatta eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di credito ». Avevo osservato che non vi era motivo di una eccezione a favore degli Istituti di credito. « Le richieste debbono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio durante l'orario di ufficio ». (Quindi, anche se non vi è l'ufficiale giudiziario dirigente si va dall'ufficiale giudiziario unico). « L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto nel caso in cui l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario ».

La Camera dei deputati aveva soppresso questo articolo e lo aveva sostituito con l'articolo 87, come è nell'attuale schema di legge, con una formulazione un po' confusa ed incerta.

Quindi, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario nel riproporre l'articolo 86 del testo governativo, ma con qualche modifica. Avevo proposto di aggiungere dopo le parole « durante l'orario di ufficio » le altre: « Nella sede capoluogo di distretto, di circondario la richiesta degli atti di esecuzione dei protesti cambiari è ricevuta da un unico ufficio costituito rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ».

Questo emendamento mi è stato suggerito dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia. Dopo il comma testè letto proponevo: « L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione delle richieste ricevute dagli ufficiali giudiziari – io avevo scritto « della sede » in un emendamento che non è stato approvato – degli uffici, esclusa la Suprema Corte di cassazione ». Poi viene l'ultimo periodo che non è modificato: « L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto nel caso in cui l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario ».

Si tratta di evitare che l'ufficiale giudiziario riceva richieste di atti o vada a ritirare esso stesso gli atti fuori del proprio ufficio, in senso materiale, ossia per la strada, in casa propria, nello studio dell'avvocato, o nelle sedi delle grandi imprese.

AZARA. Con questo articolo riproposto dall'onorevole Sottosegretario, sul quale vedo che per nostra fortuna vi è l'unanime assenso della Commissione, si stabilisce il principio veramente moralizzatore che tutti debbono andare nella sede dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario. Si fa una sola eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di credito. Sono contrario a questa eccezione perchè apre una valvola proprio a questo principio di carattere generale, che è bene mantenere fermo. Gli Istituti di credito hanno i loro impiegati. Dunque, destineranno uno dei loro impiegati o commessi a portare alla sede dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario gli atti che loro interessano. Se andasse l'ufficiale giudiziario a ritirare gli atti della banca, non vi è dubbio che esso riceverebbe un compenso, e si tornerebbe da capo.

Manteniamo, dunque, la regola generale ed essa avrà il suo effetto nella moralizzazione della situazione. Propongo perciò di sopprimere l'inciso: « fatta eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di credito ».

NOBILI. Vi sono da esaminare questi casi speciali: nelle Preture dove manchi, magari per contingenza, l'ufficiale giudiziario, viene delegato normalmente dal Pretore il commesso comunale in veste di usciere di conciliazione,

Ora, quando nell'ufficio di Pretura vi è un aiutante dell'ufficiale giudiziario, a chi si debbono consegnare gli atti: all'aiutante dell'ufficiale giudiziario che è in vacanza, oppure al commesso comunale, cioè all'usciere?

SPALLINO, *relatore*. In sede debbono essere l'aiutante o l'ufficiale giudiziario, non possono essere assenti tutti e due.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Azara all'articolo 86-*bis*, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «fatta eccezione per i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di credito».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 86-*bis*, che risulta del seguente tenore:

Art. 86-*bis*.

È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste debbono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio durante l'orario di ufficio.

Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, la richiesta degli atti di esecuzione e dei protesti cambiari è ricevuta da un unico ufficio costituito rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale.

L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione delle richieste ricevute tra gli ufficiali giudiziari dell'ufficio, esclusa la Suprema Corte di cassazione.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto nel caso in cui l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 87, di cui do lettura:

Art. 87.

Salvo quanto è regolato da leggi speciali, gli ufficiali giudiziari delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, nell'àmbito del mandamento nel cui capoluogo risiedono, compiono, con attribuzione esclusiva, gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza delle Autorità giudiziarie alle quali sono addetti.

Essi hanno competenza promiscua per tutti gli altri atti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartengono.

Gli atti di esecuzione sono di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari ai sensi del comma precedente.

L'onorevole Nobili ha proposto di sostituire le parole «nell'àmbito del mandamento nel cui capoluogo risiedono» con le altre «nell'àmbito della loro circoscrizione».

BO. Direi piuttosto: «nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartengono».

DE PIETRO. Mi è pervenuta una nota del Sindacato nazionale degli ufficiali giudiziari, nella quale si dice: «Nella sede di capoluogo di distretto e circondario la richiesta degli atti di esecuzione dei processi cambiari è ricevuta da un unico ufficio nominato dagli ufficiali giudiziari della sede e le richieste ricevute vengono ripartite fra gli ufficiali giudiziari della sede». E poi si dice ancora: «L'istituzione della comunione dei proventi tra gli ufficiali giudiziari della stessa sede si rende indispensabile per ragioni morali e soprattutto a garanzia della funzionalità dei vari servizi. Stabilito il principio che, a parità di diritti, deve corrispondere parità di doveri, è evidente che la ripartizione del lavoro tra tutti gli ufficiali giudiziari della stessa sede debba essere stabilita in modo chiaro ed inequivocabile dalla lagge, sì da evitare ogni difficoltà di interpretazione della disposizione prevista soprattutto nell'interesse di una perfetta efficienza e di una radicale moralizzazione del delicato servizio dell'esecuzione».

L'onorevole relatore ha affrontato il problema, ma, anzichè migliorare la situazione, l'ha aggravata, in quanto le proposte avanzate sarebbero fonte di tali confusioni e di tale contrasto che il servizio ne risentirebbe in maniera davvero irregolabile. Scartata dalla Commissione la proposta del Sindacato di un dirigente unico per sede, non si vede quale specifica utilità derivi da fatto di disporre degli ufficiali giudiziari di altri uffici, dipendenti da altri dirigenti per l'espletamento dei servizi relativi. Il problema va riguardato principal-

mente sotto l'aspetto della praticità: pertanto l'ultima parte dell'articolo 87 dovrebbe essere modificata nel senso che, nella sede di capoluogo di circondario, la richiesta degli atti di esecuzione e di protesti cambiari deve essere ricevuta da un unico ufficio, diretto da apposito incaricato scelto dai dirigenti della sede, e le richieste ricevute vengono rapidamente ripartite tra gli ufficiali giudiziari nella sede.

SPALLINO, *relatore*. Si ignora da parte del Sindacato degli ufficiali giudiziari che la Commissione ha deciso la nomina di un ufficiale giudiziario dirigente per ogni ufficio giudiziario ove si esplichi le funzioni in questione. Il ragionamento quindi non serve più a nulla perchè per ogni ufficio giudiziario vi è un dirigente e che ripartisce il lavoro. Ora, non credo sia il caso di ritornare su quello che è stato già approvato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pregherei la Commissione di voler lasciare in sospeso la questione. Ci possiamo fermare all'approvazione dell'articolo 86-*bis*, perchè sorge per l'articolo 87 il problema prospettato dagli ufficiali giudiziari in relazione ai casi di competenza promiscua. Siccome questa questione viene prospettata solamente ora ed è molto delicata, desidererei che la sua discussione fosse rinviata ad altra riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra riunione.

(*Così rimane stabilito*).

La riunione termina alle ore 12.